II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 16 aprile 1982

che sospende l'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina

(82/221/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

È sospesa l'importazione per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro della Comunità di qualsiasi prodotto di competenza del trattato CECA, originario dell'Argentina.

Articolo 2

1. La presente decisione non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti originari dell'Argentina

— accompagnati da titoli di importazione rilasciati anteriormente alla data della sua entrata in vigore, nei quali l'Argentina sia menzionata quale paese d'origine, oppure

— da importare in esecuzione di contratti conclusi anteriormente a tale data, oppure

— in corso di inoltro verso la Comunità a tale data.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle importazioni nel Regno Unito dei prodotti contemplati dalla presente decisione e che sono stati oggetto delle misure adottate dal Regno Unito con decorrenza 7 aprile.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile fino al 17 maggio 1982.

Entro tale data si esaminerà l'opportunità di prorogare, modificare o, se del caso, abrogare la presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 aprile 1982.

Il Presidente

L. TINDEMANS